



Il Ministro dell'università e della ricerca

- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* come modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con cui la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2025, n. 61, relativo al *“Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, avente ad oggetto *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca”*;
- VISTO** il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante *“Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore”* e, in particolare, gli articoli 172 e seguenti;
- VISTO** il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante *“Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori”* e, in particolare, gli articoli 51 e 52;
- VISTA** la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante *“Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni”*;
- VISTO** il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, recante *“Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni”*;
- VISTO** il decreto ministeriale 10 marzo 1995, n. 327, concernente *“Regolamento recante norme relative al tirocinio per l'ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista”*;
- VISTO** il decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 622, recante *“Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale”*;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- VISTO** il decreto ministeriale 24 ottobre 1996, n. 654, “*Regolamento recante norme sull’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista*”;
- VISTO** il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, “*Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei*”;
- VISTO** il decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2000 n. 245 - supplemento ordinario n. 170 -, recante “*Determinazione delle classi delle lauree universitarie*”, e in particolare le classi 17 e 28 allegate allo stesso decreto;
- VISTO** il decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001, n. 18, recante “*Determinazione delle classi delle lauree specialistiche*”, e in particolare le classi 64/S e 84/S allegate allo stesso decreto;
- VISTO** il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*”;
- VISTO** il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 153, recante “*Determinazione delle classi delle lauree universitarie*”, e in particolare le classi L-18 e L-33 allegate allo stesso decreto;
- VISTO** il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007 n. 155, recante “*Determinazione delle classi delle lauree magistrali*”, e in particolare le classi LM-56 e LM-77 allegate allo stesso decreto;
- VISTI** i decreti ministeriali e interministeriali con i quali sono state definite, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico;
- VISTO** il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante “*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE*”;
- VISTO** il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante “*Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34*” e, in particolare, la Sezione II, Capo IV;
- VISTO** il decreto ministeriale 7 agosto 2009, n. 143, recante “*Regolamento del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139*”;
- VISTO** il decreto ministeriale 5 novembre 2010, recante “*Tirocinio per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile*”;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- VISTO** l'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”;
- VISTO** il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, n. 146, “*Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, in ordine al “*Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*”;
- VISTA** la convenzione quadro, adottata con il Ministero della giustizia e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, trasmessa da quest'ultimo in data 17 ottobre 2014, in attuazione dell'art. 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- VISTO** il decreto 19 gennaio 2016, n. 63, del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente “*Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, e l'articolo 11, commi 1 e 2;
- VISTO** il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 6, commi 1 e 2, secondo cui: “*1. Qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite [...] l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale*”;
- VISTI** il decreto ministeriale 24 aprile 2020, n. 38, con cui sono stati, tra l'altro, disposti il differimento dei termini della prima sessione degli esami di Stato e le modalità di costituzione delle commissioni d'esame e di svolgimento del tirocinio professionale, e i



Il Ministro dell'università e della ricerca

decreti ministeriali 29 aprile 2020, n. 57, e 24 settembre 2020, n. 661, con cui, in attuazione del citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, sono state disciplinate le modalità di espletamento dell'esame di Stato – prima e seconda sessione 2020;

VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e in particolare l'art. 6, comma 8, secondo cui *“Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021”*;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e in particolare l'art. 6, comma 4, con cui sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e in particolare l'art. 6, comma 8-bis, secondo cui *“Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 163 del 2021”*;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e in particolare l'art. 6, comma 3, secondo cui *“Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo allo svolgimento degli esami di stato di talune professioni, è prorogato al 31 dicembre 2024. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima legge”*;

VISTE le ordinanze ministeriali 29 aprile 2024, nn. 633, 634, 635, con cui sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato per l'anno 2024;

SENTITO il Consiglio Universitario Nazionale che si è espresso sulle sedi d'esame con parere formulato nell'adunanza del 22 gennaio 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del suindicato Regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

ORDINA:

Articolo 1

1. Sono indette nei mesi di luglio e novembre 2025 la prima e la seconda sessione degli esami di



Il Ministro dell'università e della ricerca

Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

2. Sono altresì indette, all'interno delle sessioni d'esame innanzi indicate, le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63, citato in premessa.

Articolo 2

1. I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella allegata alla presente ordinanza.

Articolo 3

1. I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 30 giugno 2025 e alla seconda sessione non oltre il 21 ottobre 2025 presso la segreteria dell'università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.
2. Coloro che hanno presentato domanda di accesso alla prima sessione e che sono stati impossibilitati a partecipare alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 21 ottobre 2025, facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.
3. La domanda, in carta semplice, con l'indicazione del nome e cognome, della data di nascita e della residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista:
diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o di laurea magistrale nella classe LM-56 (Scienze dell'economia); diploma di laurea specialistica nella classe 84/S o diploma di laurea magistrale nella classe LM-77 (Scienze economico-aziendali), ovvero diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;
per l'abilitazione all'esercizio della professione di esperto contabile:
diploma di laurea nella classe 17 o nella classe L-18 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale), nella classe 28 o nella classe L-33 (Scienze economiche), ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;
per l'eventuale espletamento delle prove integrative ai fini dell'iscrizione al registro dei revisori legali, di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63:
 - per i soggetti che intendono abilitarsi alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile ed espletare le prove integrative: i titoli accademici innanzi richiesti per le rispettive abilitazioni all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile;
 - per i soggetti che hanno già superato l'esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ed intendono espletare le prove integrative: certificazione o dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conseguita abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile. Nella domanda il candidato deve altresì dichiarare di avere diritto all'esonero dalle singole prove ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto del Ministero della Giustizia del 19 gennaio 2016, n. 63.
 - b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di 49,58 euro fissata dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21



Il Ministro dell'università e della ricerca

dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti e della ricevuta del contributo, versato all'economato, stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi della normativa vigente. Il suddetto contributo dovrà essere maggiorato per coloro che vogliono partecipare alle prove integrative ai fini dell'iscrizione al registro dei revisori legali, nell'importo previsto dall'art. 3, comma 6, del D.M. n. 63/2016.

- c) eventuali certificazioni *ex lege* attestanti la necessità di usufruire di particolari ausili o tempi più prolungati per lo svolgimento delle prove.
 - d) certificato di compimento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile rilasciato dal competente Ordine professionale.
 - e) attestato di compiuto tirocinio per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale di cui al decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012.
4. In luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonché del certificato attestante il compimento del tirocinio previsto di cui alle lettere d) ed e), i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilità, dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183.
 5. Per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e per l'abilitazione all'esercizio della professione di esperto contabile si applicano le disposizioni transitorie di cui all'art. 71 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.
 6. La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.
 7. Il tirocinio deve essere completato al massimo entro la data di inizio degli esami. I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nell'istanza medesima che produrranno, prima dell'inizio dello svolgimento degli stessi, l'attestato di compimento della pratica professionale o la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Conseguentemente, per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale è necessario presentare l'attestato di compiuto tirocinio o la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 prima dell'inizio delle prove integrative.
 8. La presentazione della domanda oltre i termini sopraindicati è causa di esclusione dalla sessione di esame cui si è chiesto di partecipare.
 9. Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.
 10. Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi, preventivamente indicati nei singoli bandi.

Articolo 4

1. I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, nonché alle prove integrative ai fini dell'iscrizione al registro dei revisori legali, presso la sede di



Il Ministro dell'università e della ricerca

Trento.

Articolo 5

1. Gli esami di Stato per l'accesso alla **sezione A** dell'albo di cui all'art. 34 del citato d.lgs. n. 139/2005 hanno inizio in tutte le sedi per la **prima sessione il giorno 25 luglio 2025 e per la seconda sessione il giorno 14 novembre 2025**. Gli esami per l'accesso alla **sezione B** dell'albo di cui all'art. 34 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, hanno inizio in tutte le sedi per la **prima sessione il giorno 31 luglio 2025** e per la **seconda sessione il giorno 20 novembre 2025**.
2. Le prove integrative ai fini dell'iscrizione al registro dei revisori legali si svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell'albo dell'università o istituto di istruzione universitaria sede d'esame.

Articolo 6

1. Le attività strutturate di tirocinio professionale devono essere svolte, laddove previste per l'abilitazione all'esercizio della singola professione, all'interno del percorso di studio o successivamente ad esso. Il tirocinio professionale persegue gli obiettivi e le finalità previsti negli accordi eventualmente stipulati tra gli atenei, le istituzioni, gli enti accreditati e gli ordini professionali per le professioni che ne prevedono l'esistenza e comunque nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 11 dicembre 2019, n. 1135, recante le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini



Il Ministro dell'università e della ricerca

**TABELLA ELENCO DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO
PROFESSIONALE CHE SI SVOLGERANNO NELL'ANNO 2025**

ANCONA – Università Politecnica delle Marche
BARI – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
BENEVENTO – Università degli Studi del Sannio
BERGAMO – Università degli Studi di Bergamo
BOLOGNA – Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum” (Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum” - Campus di Forlì, Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum” - Campus di Rimini)
BRESCIA – Università degli Studi di Brescia
CAGLIARI – Università degli Studi di Cagliari
CAMERINO – Università di Camerino
CAMPOBASSO – Università degli Studi del Molise
CASSINO – Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
CASTELLANZA (VA) – Università Carlo Cattaneo - LIUC
CATANIA – Università degli Studi di Catania
CATANZARO – Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”
COSENZA – Università della Calabria
FERRARA – Università degli Studi di Ferrara
FIRENZE – Università degli Studi di Firenze
FOGGIA – Università degli Studi di Foggia
GENOVA – Università degli Studi di Genova
L'AQUILA – Università degli Studi dell'Aquila
LECCE – Università del Salento
MACERATA – Università degli Studi di Macerata
MESSINA – Università degli Studi di Messina
MILANO – Università Cattolica del Sacro Cuore
 Università degli Studi di Milano Bicocca
 Università Bocconi
MODENA – Università degli Studi UNIMORE
NAPOLI – Università degli Studi di Napoli “Federico II”
 Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
 Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
PADOVA – Università degli Studi di Padova
PALERMO – Università degli Studi di Palermo
PARMA – Università degli Studi di Parma
PAVIA – Università degli Studi di Pavia
PERUGIA – Università degli Studi di Perugia



Al Ministro dell'università e della ricerca

PESCARA – Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti-Pescara

PIACENZA – Università Cattolica del Sacro Cuore

PISA – Università di Pisa

POTENZA – Università degli Studi della Basilicata

REGGIO CALABRIA – Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

ROMA – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Università degli Studi “Roma Tre”

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli – LUISS

Università degli Studi “Link Campus University”

SALERNO – Università degli Studi di Salerno

SASSARI – Università degli Studi di Sassari

SIENA – Università di Siena

TERAMO – Università degli Studi di Teramo

TORINO – Università degli Studi di Torino

TRENTO – Università degli Studi di Trento

TRIESTE – Università degli Studi di Trieste

UDINE – Università degli Studi di Udine

URBINO – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

VARESE – Università degli Studi dell’Insubria

VENEZIA – Università Ca’ Foscari di Venezia

VERCELLI – Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”

VERONA – Università degli Studi di Verona

VITERBO – Università degli Studi della Tuscia